

Legge regionale 20 aprile 2007, n. 21**Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64 (Legge finanziaria per l'anno 2007).**

(Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 27.04.2007)

INDICE

Art. 1 - Inserimento dell'articolo 36 bis nella l.r. 64/2006

Art. 2 - Inserimento dell'articolo 36 ter nella l.r. 64/2006

Art. 3 - Entrata in vigore

Art. 1**Inserimento dell'articolo 36 bis nella l.r. 64/2006**

1. Dopo l'art. 36 della legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64 (Legge finanziaria per l'anno 2007) è inserito il seguente:

“Art. 36 bis - Interventi per il superamento della crisi idrica dell'Isola di Giannutri

- 1. Per l'anno 2007 e fino al completamento dell'impianto di produzione di acqua potabile in corso di realizzazione sull'isola di Giannutri, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare in favore dell'Autorità di ambito territoriale (AATO) n. 6 “Ombrone” i fondi necessari al trasporto di acqua potabile tramite navi cisterna.*
- 2. All'onere di spesa di cui al comma 1, stimato in euro 490.00,00, si provvede con le risorse stanziata sulla unità previsionale di base (UPB) 426 “Azioni di sistema per la tutela delle risorse idriche - Spese correnti” del bilancio annuale 2007”.*

Art. 2**Inserimento dell'articolo 36 ter nella l.r. 64/2006**

1. Dopo l'art. 36 bis della l.r. 64/2006 è inserito il seguente:

“Art. 36 ter – Riduzione dello stanziamento previsto per l'anno 2007 in favore del Consorzio LaMMA e rifinanziamento delle attività svolte dall'Istituto di Biometereologia IBIMET del CNR

- 1. Per l'anno 2007, sino alla data di effettiva operatività del Consorzio denominato “Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LaMMA”, promosso con legge regionale 23 febbraio 2005, n. 35 (Costituzione del Consorzio “Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LaMMA”), la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un trasferimento finanziario, nella misura massima di euro 125.000,00 mensili, in favore dell'Istituto di Biometereologia del Consiglio nazionale delle ricerche (IBIMET – CNR), al fine di garantire la prosecuzione delle attività già svolte dall'Istituto medesimo in esecuzione della convenzione quadro pluriennale stipulata tra le parti in data 30 dicembre 2004.*
- 2. La concreta determinazione della quota da corrispondere ai sensi del comma 1 avviene secondo i criteri definiti in apposita convenzione da stipulare tra la Regione Toscana e IBIMET- CNR.*
- 3. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede con le risorse stanziata sulla UPB 434 “Sistemi informativi, attività conoscitive e di informazione in campo ambientale – Spese correnti” del bilancio annuale 2007.*
- 4. Lo stanziamento di cui all'articolo 14, comma 4, della l.r. 35/2005, previsto sulla UPB 721 “Gestione corrente – Spese correnti” del bilancio annuale 2007 per la copertura del contributo alle spese di funzionamento del Consorzio LaMMA, è ridotto ad euro 750.000,00 per effetto della ritardata operatività del consorzio stesso.*
- 5. Qualora necessario, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso del presente esercizio ulteriori variazioni al bilancio annuale 2007 tra le UPB indicate ai commi 3 e 4, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana)”.*

Art. 3**Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.